Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 312

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 28 dicembre 1959 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate . il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganse le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale,,* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare concessa per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto Presidenziale 1° agosto 1959
registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1959
registro n. 7 Presidenza, foglio n. 115

E' concessa la seguente decorazione al valor militare.

MEDAGLIA D'ARGENTO

DAVITO Giorgio, nato a San Giorgio Canavese il 31 marzo 1928 « partigiano combattente » (*alla memoria*) — Quindicenne fu sempre tra i primi in ogni azione spericolata, nè frenò il suo slancio una ferita alla mano riportata nell'azione a bombe a mano contro una autoblinda nemica. Sacrificò la giovane vita nel tentativo di liberare il suo comandante catturato. Fulgido esempio di attaccamento al dovere e di devozione al suo capo. — Ozegna Canavese, 7 luglio 1944.

(6928)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 dicembre 1959, n. 1095.

Riordinamento della carriera degli ufficiali di Marina appartenenti ad alcuni gradi dei ruoli normali dei Corpi di Stato Maggiore, sanitario (ruolo medici), di commissariato e delle capitanerie di porto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il numero delle promozioni annuali dei tenenti di vascello del ruolo normale del Corpo di Stato Maggiore, stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è elevato a 42, 43 e 44, rispettivamente per gli anni 1959, 1960 e 1961.

Per l'anno 1959, in aggiunta al quadro di avanzamento già formato per lo stesso anno, si procede alla formazione di un secondo quadro di avanzamento per le promozioni da effettuare in più di quelle stabilite dalla suddetta tabella. Per la formazione di tale quadro l'aliquota di ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione è determinata con riferimento alla data del 31 agosto 1959 ed è costituita da 19 ufficiali.

Per l'anno 1960, in aggiunta al quadro ordinario di avanzamento per lo stesso anno, si procederà alla formazione di un secondo quadro di avanzamento per le promozioni da effettuare in più di quelle stabilite dalla suddetta tabella. Per la formazione di tale quadro la aliquota di ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione è determinata alla data del 30 giugno 1960. Per il secondo quadro l'aliquota stessa è costituita da 20 ufficiali.

Gli ufficiali iscritti nel secondo quadro di avanzamento per il 1959 e per il 1960 sono promossi dopo l'ultimo ufficiale iscritto nel primo quadro degli stessi anni.

Per l'anno 1961 l'aliquota di ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione è determinata alla data del 15 dicembre 1960 ed è costituita da 60 ufficiali.

Art. 2.

In deroga alle disposizioni contenute nel quarto comma dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, numero 1137, ai fini delle promozioni che, in applicazione del precedente art. 1, debbono essere effettuate negli anni 1960 e 1961 in più di quelle stabilite dalla tabella n. 2 annessa alla predetta legge, sono consentite nel grado di capitano di corvetta del ruolo normale del Corpo di Stato Maggiore eccedenze fino a un massimo di sette unità a partire dal 31 dicembre 1960 e di ventidue unità a partire dal 31 dicembre 1961.

Le eccedenze di cui al comma precedente saranno riassorbite a partire dal 1° gennaio 1962 con le vacanze organiche che si formeranno nel grado suddetto, fatta eccezione di quelle derivanti da promozioni effettuate in seguito a promozioni o collocamenti in soprannumero di capitani di fregata.

Dette eccedenze saranno compensate lasciando vacanti altrettanti posti nel grado di tenente di vascello dello stesso ruolo.

Art. 3.

Per gli anni 1959 e 1960, nel grado di maggiore dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto, ruoli normali, si farà luogo rispettivamente a dodici e a quindici promozioni annuali.

Qualora nel grado superiore non si formino per le cause di cui all'art. 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sufficienti vacanze, per il completamento del suddetto numero di promozioni sono consentite temporanee eccedenze all'organico del grado stesso.

Le promozioni in eccedenza all'organico del grado sono conferite sotto la data del 31 dicembre.

Art. 4.

Le eccedenze di cui all'articolo precedente saranno riassorbite, a partire dal 1° gennaio 1961, con le vacanze organiche che si formeranno nel grado in cui esistano per cause diverse da quelle indicate nelle lettere *a*) e *d*) del primo comma dell'art. 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Le suddette eccedenze saranno compensate lasciando vacanti altrettanti posti nel grado immediatamente inferiore.

Art. 5.

Alla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono apportate le seguenti modifiche:

Quadro VII. — Ruolo medici del Corpo sanitario.

Alla colonna 6, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, il rapporto un quindicesimo è sostituito da un tredicesimo.

Quadro IX. — Ruolo normale del Corpo di commissariato.

Alla colonna 6, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, il rapporto un quindicesimo è sostitutto da un tredicesimo.

Quadro XI. — Ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Alla colonna 6, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, il rapporto un quindicesimo è sostituito da un tredicesimo.

Nella stessa tabella n. 2, la nota (*q*) quale risulta modificata dall'art. 20 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, è sostituita dalla seguente:

« (*q*) Ciclo di due anni: quattro promozioni nel primo anno; cinque promozioni nel secondo anno. Per ciascuno degli anni dal 1958 al 1962 compreso, le promozioni sono nove ».

Art. 6.

L'onere annuo di lire 16.363.800 derivante dalla attuazione del presente provvedimento graverà per lire 15.510.200 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 853.600 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

Alla copertura dell'onere di lire 15.510.200 sarà provveduto, nell'esercizio finanziario 1959-60, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 147 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto. Per gli esercizi successivi non si farà luogo ad apposita assegnazione di fondi e, pertanto, si provvederà alla copertura del suddetto onere nell'ambito dell'importo complessivo degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1959-60 concernenti spese per i servizi.

Alla copertura dell'onere di lire 853.600 sarà provveduto, nell'esercizio finanziario 1959 60, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 56 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anzidetto esercizio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — TAMBRONI — JERVOLINO

Visto *il Guardasigilli* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1959, n. 1096.

Autorizzazione al Fondo pensioni ed indennità al personale dipendente dalla Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, ad acquistare un immobile.

N. 1096. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Fondo pensioni ed indennità al personale dipendente dalla Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, viene autorizzato ad acquistare al prezzo di L. 38.000.000 (trentottomilioni), l'immobile di proprietà della Società « Immobiliare Prealpina s.r.l. », sito in Lecco, viale Turati n. 25, esattamente come specificato nell'atto notarile di vendita redatto in Lecco il giorno 29 gennaio 1959, repertorio numero 19191/9719, dal dott. Pietro Gaetani, notaio residente in Lecco ed iscritto al Collegio notarile di Como.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1959
Atti del Governo, registro n 122, *foglio n.* 135. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 agosto 1959.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso l'Officina della manutenzione del palazzo delle Finanze e degli Uffici tecnici erariali, per l'esercizio finanziario 1959-1960.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 settembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1958, registro n. 11 Presidenza, foglio n. 328, con il quale veniva determinato il contingente dei salariati temporanei per i servizi dell'Officina della manutenzione del palazzo del Ministero delle finanze e degli Uffici tecnici erariali per l'esercizio finanziario 1958 1959;

Ritenuto che, durante l'esercizio finanziario 1959 60 è ancora necessaria l'opera di otto salariati temporanei per l'Officina della manutenzione del palazzo delle Finanze e di nove salariati temporanei per gli Uffici tecnici erariali;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esercizio finanziario 1959-60 il contingente dei salariati temporanei in servizio presso l'Officina della manutenzione del palazzo delle Finanze è stabilito in numero di otto unità, nessuna delle quali classificabile alla 1ª categoria.

Art. 2.

Per l'esercizio finanziario 1959-60 il contingente dei salariati temporanei in servizio presso gli Uffici tecnici erariali resta stabilito in numero di nove unità.

Il numero massimo di detti salariati che possono essere classificati nella 1ª categoria (specializzati) resta stabilito in due unità.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 agosto 1959

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1959
Registro n. 8 Finanze, foglio n. 335

(6898)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 1959.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei per i servizi della Zecca per l'esercizio finanziario 1959-60.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1959, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 166, con il quale veniva determinato in centoquaranta unità il contingente dei salariati temporanei per i servizi della Zecca per l'esercizio finanziario 1958-59, di cui il 27% classificati alla 1ª categoria (specializzati);

Ritenuta la necessità di confermare, per l'esercizio finanziario 1959-60, il numero dei salariati temporanei in servizio presso la Zecca per le esigenze della monetazione ed altre lavorazioni, in complessive centoquaranta unità;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il contingente dei salariati temporanei per i servizi della Zecca (Direzione generale del Tesoro) resta confermato, per l'esercizio finanziario 1959-60, in n. 140 (centoquaranta) unità, di cui il 27% classificati nella prima categoria (specializzati).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1959

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1959
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 268

(6925)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1959.

Nomina, per il restante periodo del biennio 1959-1960, dei membri artisti nelle Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni delle sedi di Catania, Milano, Palermo e Roma.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428;

Visto il decreto Ministeriale 30 gennaio 1959, n. 990, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1959, registro n. 11, foglio n. 227, con il quale sono state costituite le Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni nelle sedi delle stazioni radiotrasmittenti, per il biennio 1959-60;

Vista la riserva di nomina di alcuni componenti artisti, contenuta nell'art. 2 del citato decreto Ministeriale 30 gennaio 1959, n. 990;

Viste le designazioni fatte dai sindaci di Catania, Milano, Palermo e Roma rispettivamente in data 21 febbraio 1959, 9 febbraio 1959, 16 gennaio 1959 e 19 gennaio 1959;

Decreta:

Art. 1.

Per la durata del biennio 1959-60, i signori qui di seguito elencati esplicheranno le funzioni di membri artisti nelle Commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni presso le sedi a fianco del nome di ciascuno indicate:

avv. Alessandro De Felice: Catania;
dott. Giovanni Cenzato: Milano;
M. Filippo Ernesto Raccuglia: Palermo;
dott. Lorenzo Mondini: Roma.

Art. 2.

L'Ente concessionario dei servizi di radiodiffusioni rilascerà anche ai nuovi componenti di cui al presente decreto, le licenze di servizio previste dall'art. 7 del regio decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 706.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 giugno 1959

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1959
Registro n. 87 Uff. risc. Poste e telecomunicazioni, foglio n. 054

(6930)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1959.

Ricostituzione della Commissione per lo studio della situazione generale del bacino euganeo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il voto espresso nella seduta del 3 ottobre 1950 del Consiglio superiore delle miniere in merito all'opportunità ed alla necessità di provvedere ad una disciplina uniforme e generale delle prescrizioni tecniche da impartirsi agli esercenti di sorgenti e stabilimenti termali del bacino di Abano Terme (Padova);

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il decreto 26 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto successivo, registro n. 10, foglio n. 194, con cui in relazione al voto del Consiglio superiore delle miniere, fu istituita una Commissione per lo studio della situazione generale mineraria del bacino idrogeologico euganeo;

Visto il decreto 2 agosto 1956, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1956, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 375, con cui fu ricostituita la Commissione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Considerata la necessità di ricostituire la Commissione e di apportare modifiche alla sua composizione;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione per lo studio della situazione generale del bacino euganeo, con sede in Roma, è così ricostituita:

Gortani prof. Michele, presidente;

Dal Piaz prof. Giorgio, esperto;

Da Molin dott. Ettore, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova;

Cramarossa prof. Saladino, in rappresentanza del Ministero dell'igiene e la sanità;

Nuccorini prof. dott. Raffaello, direttore del Servizio chimico del Ministero dell'industria e commercio;

Beneo ing. Enzo, direttore del Servizio geologico del Ministero dell'industria e commercio;

Cerulli ing. Paolo, ispettore generale del Corpo delle miniere;

Bulgarelli ing. Giovanni, ingegnere capo del Distretto minerario di Padova;

Lazari dott. Luigi, direttore di divisione presso la Direzione generale delle miniere;

Marin dott. Cesare, direttore di sezione reggente la Divisione II presso la Direzione generale delle miniere;

Azzaroni ing. Adelmano, ingegnere superiore del Corpo delle miniere;

Romanelli dott. Gaetano, direttore di sezione presso la Prefettura di Padova;

Bresciani rag. Giovanni, in rappresentanza della Azienda di cura di Abano Terme;

i signori cav. Armando Carraro e dott. Mario Formentin, in rappresentanza dei titolari di concessioni idrotermali.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dallo ing. Bernardo Lopez, ingegnere del Corpo delle miniere, in servizio presso l'Ufficio minerario distrettuale di Padova.

La Commissione potrà espletare i compiti di competenza anche mediante accessi nella zona euganea di tutti o parte dei suoi componenti e potrà invitare per comunicazioni anche esperti estranei alla pubblica Amministrazione.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione ed al segretario sarà corrisposto per ogni giornata di adunanza un gettone di presenza nella misura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Agli stessi componenti che fanno parte della pubblica Amministrazione e che dovranno recarsi fuori della ordinaria residenza per partecipare ai lavori della Commissione stessa sarà corrisposto inoltre il trattamento di missione stabilito dalle disposizioni vigenti per i gradi rispettivamente ricoperti.

Per il prof. Giorgio Dal Piaz e per il dott. Ettore Da Molin, estranei alla pubblica Amministrazione, il trattamento di missione sarà corrisposto nella misura corrispondente a quella degli impiegati aventi il coefficiente 670.

Art. 3.

La durata della Commissione è di due anni decorrenti dal 2 agosto 1958.

Art. 4.

Le spese per l'applicazione del presente decreto graveranno per i gettoni di presenza sul cap. 15 e per l'indennità di missione sul cap. 62 del bilancio del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1958-1959 e sui capitoli corrispondenti dagli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1959

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1959
Registro n. 6 *Industria e commercio, foglio n.* 8

(6919)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1959.

Distintivi di onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio, per il personale agenti di custodia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto l'art. 11 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820, concernente l'istituzione dei distintivi di onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio;

Vista la legge 2 aprile 1957, n. 226, che estende al Corpo degli agenti di custodia le disposizioni contenute nel regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820;

Decreta:

Art. 1.

Le norme di esecuzione del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820, concernente l'istituzione e la concessione dei distintivi di onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio, emanate con decreto interministeriale del 20 maggio 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 maggio 1935, n. 12, vengono estese al Corpo degli agenti di custodia, con le modificazioni risultanti dal seguente articolo.

Art. 2.

Per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia gli articoli 4, 5, 7 e 13 del predetto decreto interministeriale sono così modificati:

Art. 4. — Gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, per ottenere la concessione di uno dei distintivi di cui agli articoli 1 e 9 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820, dovranno presentare, in via gerarchica, domanda in carta semplice diretta al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena).

Il direttore dell'Istituto penitenziario cui la domanda è presentata, esaminati i documenti matricolari dello interessato, darà corso all'istanza nei modi indicati ai commi seguenti, solo se da detti documenti risulti che la lesione o ferita, per cui si chiede il distintivo d'onore, sia stata riconosciuta come contratta in servizio e per causa di servizio.

La precitata autorità disporrà che l'interessato sia visitato dal sanitario dell'Istituto, che redigerà una circostanziata relazione sulla entità ed i caratteri della imperfezione o delle ferite o lesioni e dichiarerà in quale dei casi elencati nell'art. 6 del decreto Ministeriale 6 novembre 1916 l'imperfezione medesima si trovi considerata e se le ferite o lesioni rivestano il carattere di cui all'art. 9 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820.

Il sanitario dichiarerà, inoltre, se, a suo giudizio, il richiedente possa avere diritto alla concessione del distintivo richiesto.

Sulla base di tale relazione e tenendo conto della condotta serbata dall'agente di custodia, l'autorità dirigente l'Istituto esprimerà anche il proprio parere circa l'accoglimento, o meno, dell'istanza avanzata.

Art. 5. — Gli agenti di custodia in congedo dovranno inoltrare le domande al Ministero di grazia e giustizia, tramite la direzione dell'Istituto dell'ultima sede di servizio, che provvede a norma del precedente art. 2.

Ove i richiedenti si trovino in località diverse da quella dell'ultima sede di servizio, la visita medica, di cui al citato art. 2, dev'essere effettuata, per delega, dal sanitario dell'Istituto penitenziario più vicino alla loro residenza.

Se l'interessato sia andato soggetto a riforma e dai documenti che comprovano tale circostanza risulti, in modo sicuro, che egli abbia riportato una delle imperfezioni previste dall'art. 6 del decreto Ministeriale 6 novembre 1916, o ferite o lesioni di cui all'art. 9 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820, il sanitario dell'Istituto potrà, attenendosi alle risultanze di quei documenti, redigere la prescritta dichiarazione sulla natura dell'infermità, senza obbligo di sottoporre a nuova visita il richiedente.

Art. 7. — Proceduto agli adempimenti di cui allo art. 4, l'istanza con tutti i relativi atti e corredata, altresì, di una copia aggiornata del foglio matricolare dell'interessato e di copia del processo verbale, dal quale risulti che le lesioni o ferite sono state riconosciute come avvenute in servizio e per causa di servizio, sarà inoltrata alla Direzione di sanità militare competente per territorio perchè emetta il proprio motivato parere.

Se questo è conforme al parere del sanitario dello Istituto, la pratica va subito dopo restituita al direttore dell'Istituto interessato; in caso contrario, la stessa Direzione di sanità militare deve trasmetterla al Collegio medico-legale e darne avviso al predetto direttore.

Il Collegio medico-legale esprime, in ordine alla richiesta concessione, il parere definitivo e provvede a restituire la pratica direttamente al direttore dello Istituto penitenziario.

A tale ultima autorità compete poi trasmettere al Ministero di grazia e giustizia la domanda, unitamente ai relativi atti.

Art. 13. — Le domande di concessione dei distintivi di onore possono essere presentate anche dagli agenti di custodia che siano rimasti mutilati o feriti in servizio prima della data di entrata in vigore della legge 2 aprile 1957, n. 226, e da chi abbia avuto, sempre prima di tale data, un congiunto morto in servizio.

Tali domande dovranno essere presentate non oltre un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 agosto 1959

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1959
Registro n. 13 Grazia e giustizia, foglio n. 378 — BOVIO

(6949)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1959.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 8 aprile 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Terni;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Terni n. 12485 in data 24 ottobre 1959, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento, del dott. Attili Leonida rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura, richiesta dal predetto ente, con il dott. Vallonica Vittorio;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Vallonica Vittorio è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Terni, quale rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura, in sostituzione del dott. Attili Leonida.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(6862)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1959.

Approvazione ed esecutorietà dell'atto-capitolato 8 ottobre 1959 per la concessione al comune di Carrara dell'impianto e dell'esercizio della filovia interprovinciale Carrara centro-Marina di Carrara-Paradiso-Fossa Maestra-Marinella-Fiumaretta, nelle provincie di Massa e La Spezia.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni e aggiunte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, concernente il decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio l'atto capitolato stipulato l'8 ottobre 1959 tra il delegato del Ministro per i trasporti ed il rappresentante del comune di Carrara, per la concessione al Comune medesimo dell'impianto e dell'esercizio della filovia interprovinciale Carrara centro-Marina di Carrara-Paradiso-Fossa Maestra-Marinella-Fiumaretta, delle provincie di Massa e La Spezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1959

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1959
Registro n. 78 bilancio Trasporti, foglio n. 56 — BARNABA

(6918)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rettifica apportata a precedente decreto di ricompensa al valor militare concessa per attività partigiana dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decreto Presidenziale 26 agosto 1959
registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1959
registro n. 7 Presidenza, foglio n. 372

La concessione della medaglia d'oro in favore del sig Pachetti Rino, di cui al decreto Presidenziale 1° dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1953, registro n. 76 Presidenza, foglio n 299, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, anno 1953, disp 30, pag. 2613, deve intendersi in commutazione di quella d'argento, di cui al decreto 24 aprile 1948, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1948, registro n. 17 Presidenza, foglio n 253, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, anno 1950, disp. 6, pag 850.

(6927)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Amministrazione dell'ospedale civile di Vicenza ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale stesso.

Con decreto in data 3 dicembre 1959, n. 300 7.III.911609 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'ospedale civile di Vicenza viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l Ospedale stesso

(6958)

Autorizzazione all'Amministrazione degli ospedali e istituti riuniti di Teramo ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale civile « G. Mazzini » di Teramo.

Con decreto in data 3 dicembre 1959, n 300 7 III.79.1.1620 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione degli ospedali ed istituti riuniti di Teramo viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'Ospedale civile « G Mazzini » di Teramo.

(6959)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano di ricostruzione di Pisa relativa alla creazione e sistemazione di una nuova zona di espansione in località Barbaricina.

Con decreto Ministeriale 10 dicembre 1959, n. 6431, è stata approvata, previa decisione sulle opposizioni presentate e con le prescrizioni di cui alle premesse, la variante al piano di ricostruzione di Pisa relativa alla creazione e sistemazione di una nuova zona di espansione in località Barbaricina vistata in due planimetrie in scala 1:2000 e sono state approvate e rese esecutorie, con una prescrizione, le norme edilizie annesse alla variante, anche esse vistate.

Per l'esecuzione delle relative opere è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario di Pisa che — giusta il disposto dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 — continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(6786)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'ente morale Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli, con sede in Trieste.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 novembre 1959, il dott. Luigi Antonelli è nominato sindaco effettivo ed il rag. Vincenzo Vignes sindaco supplente dell'ente morale Cooperative operaie di Trieste, per la durata di un triennio.

(6931)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto Ministeriale del 12 dicembre 1959 è stato revocato, a decorrere dal 4 agosto 1959, l'accreditamento presso l'Ufficio provinciale del Tesoro di Reggio Emilia, del notaio dott. Ferrante Prati, già conferito con il decreto Ministeriale dell'8 agosto 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(6933)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	854966	1.323 —	*Doi o Doy* Carolina fu *Giulio Tranquillo Emilio detto Gerolamo*, moglie di Morandi Filippo fu Luigi Vincolato per dote	*Doi* Carolina fu *Gerolamo*, ecc , come contro
Rendita 5 % (1935)	11298	505 —	Pedrelli Arturo fu *Antonio Angelo*, dom in Adriano sul Polesine (Rovigo) Vincolato per cauzione a favore dello Stato	Pedrelli Arturo fu *Angelo* ecc , come contro
Id.	11299	2.000 —	Come sopra	Come sopra
Id.	198872	50 —	Come sopra	Come sopra
Id.	221422	1.600 —	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5 % (1959)	3540	1.250 —	Piatti *Maria Teresa* fu Ettore, minore sotto la patria potestà della madre Casati Cesarina fu Pompeo, vedova Piatti, dom a Milano	Piatti *Teresa* fu Ettore ecc , come contro
Id.	6245	6.500 —	Del Gaizo *Gilda* fu Florindo, moglie di Balsamo Luigi Vincolato per dote	Ded Gaizo *Ermenegilda* fu Florindo, ecc., come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	145605	1.400 —	Tiberio Tommasina fu Vincenzo minore sotto la patria potestà della madre Gramero *Teresa Amalia*, ved Tiberio, dom. in Sepino (Campobasso)	Tiberio Tommasina fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Gramero *Amalia* ecc , come contro
B. T. N. 5 % (1959)	6241	5 000 —	Di Nocera *Luisa* fu Alfonso Cosimo, moglie di Russo Pasquale fu Raffaele Vincolato per dote	Di Nocera *Luigia* fu Alfonso, ecc., come contro
Id.	6864	10.250 —	Come sopra	Come sopra
P. Ric. 3,50 % (1946) Serie 4	2721	140 —	Bonelli Aldo fu Giuseppe, minore sotto la patria potesta della madre Caviglia *Giovanna* di Guido ved Bonelli, dom in Genova	Bonelli Aldo fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Caviglia *Giuseppina* di Guido, ved Bonelli, dom. in Genova
Id. Serie 5	2722	105 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie 9	2723	35 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie 41	2724	350 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie 61	2725	35 —	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5 % (1959)	1067	1.500 —	Caselli Maurizio di Nicolao minore sotto la patria potesta del padre, dom in Livorno Ferraris (Vercelli), con usufrutto a *Liatti* Lorenzina fu Nicola, ved Caselli	Come contro, con usufrutto a *Liati* Lorenzina fu Nicola, ved Caselli
Id.	3080	250 —	Come sopra, con usufrutto a *Liotti* Lorenzina fu Nicolao, ved Caselli	Come sopra, intestazione e usufrutto
Cons. 3,50 % (1906)	517107	350 —	Niggi *Giuseppina* di Zaverio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Porto Maurizio Vincolato per dote	Niggi *Leonarda Margherita Giuseppina* di Zaverio ecc , come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	381893	402,50	Masciello *Vallevcrdina* fu Antonio, moglie di Pici Vincenzo, dom a Bovino (Foggia)	Masciello *Filomena* fu Antonio, ecc , come contro
Cons. 3,50 % (1906)	819697	350 —	Fruscella *Antonietta* di Giovanni, nubile, dom a S Giovanni in Galdo (Campobasso)	Fruscella *Maria Carmela Antonietta* di Giovanni, ecc , come contro
B. T. N. 5 % (1962)	1103	24.250 —	Belaeff *Renata* fu Umberto, minore sotto la patria potestà della madre Astuto Giuseppina fu Pasquale, ved. Belaeff, dom a Napoli	Belaeff *Renato* fu Umberto, ecc., come contro
Id. (1959)	6727	10.000 —	Chiriatti Salvatore di *Donato*, dom in Martano (Lecce)	Chiriatti Salvatore di *Antonio Donato*, dom in Martano (Lecce)
Id.	6925	5.000 —	Come sopra	Come sopra

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	35432	1.750 —	Orsini Vittoria di Vittorio, moglie di De Barbieri *Ubaldo* di Edoardo, dom a Genova Vincolato per dote	Orsini Vittoria di Vittorio, moglie di De Barbieri *Giuseppe* di Edoardo, dom a Genova Vincolato per dote
Cons. 3,50 % (1906)	315067	105 —	Chianea *Teresa* fu Francesco, nubile, dom in Cinaglio (Alessandria) Vincolato per cauzione	Chianea *Maria Teresa* fu Francesco, ecc, come contro
Id.	337704	35 —	Come sopra	Come sopra
P. Red. 3,50 % (1934)	250025	129,50	Passaro *Antonietta* di Francesco, minore sotto la patria potesta del padre, dom a Cava dei Tirreni (Salerno)	Passaro *Maria Antonia* di Francesco, ecc, come contro
B. T. N. 5 % (1959)	9487	750 —	Sironi *Elio* fu Emilio, minore sotto la patria potestà della madre Locatelli Elisa, ved Sironi, dom in Monza	Sironi *Elvio* fu Emilio, ecc, come contro
Id.	9488	750 —	Sironi *Iliana* fu Emilio, minore, ecc come sopra	Sironi *Eliana* fu Emilio, ecc, come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	22916	374,50	Micheletto *Assunta* di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom a Longarone (Belluno)	Micheletto *Giacoma Assunta* di Giovanni, ecc, come contro
Cons. 3,50 % (1906)	736747	315 —	Cerro *Francesca* fu Antonio, nubile, dom in Savona	Cerro *Caterina Francisca Maria* fu Antonio, nubile, dom. in Savona
P. Red. 3,50 % (1934)	284530	3.500 —	Caputi Giovanna di Nicola, moglie di Radicci *Francesco*, dom. in Bari Vincolato per dote	Caputi Giovanna di Nicola moglie di Radicci *Francesco-Paolo*, dom in Bari. Vincolato per dote
Id.	527541	525 —	Lupis Giuseppe-Maria di Luigi, dom in Grumo Appula (Bari), con usufrutto a Garzilli *Antonia* fu Giuseppe	Lupis Giuseppe-Maria di Luigi, dom. in Grumo Appula (Bari), con usufrutto a Garzilli *Maria-Antonia* fu Giuseppe
P. Ric. 5 % (1947) Serie 2	8815	500 —	Brayda *Ippolito* fu Giacomo, dom in Gravere (Torino)	Brayda *Bernardo Ippolito* fu Giacomo, dom in Gravere (Torino)
Rendita 5 % (1935)	151564	300 —	*Braida Ippolito* fu Giacomo, dom in Gravere (Torino)	Come sopra

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

(6750) Roma, addì 9 dicembre 1959 *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 294

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 dicembre 1959

1 Dollaro USA	621,15
1 Dollaro canadese	654 —
1 Franco svizzero	143,98
1 Corona danese	89,97
1 Corona norvegese	86,93
1 Corona svedese	119,947
1 Fiorino olandese	164,71
1 Franco belga	12,434
100 Franchi francesi	126,615
1 Lira sterlina	1737,75
1 Marco germanico	148,937
1 Scellino austriaco	23,934

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n 20

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta. 527 — Data 19 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione. Petraglia Felice di Donato — Titoli del Debito pubblico. Consolidato 4,50 %, nominativi 1 — Capitale L. 294

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 — Data: 18 giugno 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Latina — Intestazione· Coluzzi Romolo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % - 1935, al portatore 2 — Capitale L 20 000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 450 — Data: 21 maggio 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Trapani — Intestazione: Grimaldi Maria — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % - 1935, nominativi 1 — Capitale L 3300

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 55 — Data. 26 agosto 1958 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Ufficio provinciale del Tesoro di Trapani — Intestazione: Vasile Vito — Titoli del Debito pubblico Prestito ricostruzione 3,50 %, al portatore 5 — Capitale L 5000

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

Roma, addì 9 dicembre 1959

Il direttore generale SCIPIONE

(6751)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 26 ottobre 1959 sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità			Decreto Ministeriale liquidazione interessi				Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale) Lire	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale) Lire	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria		TESORERIA
					Gazzetta Ufficiale		in data 26-10-1959	Registrazione alla Corte dei Conti							
									Reg. Agr.						
		Data	N.	Data	N.	Data		Data	N.	Foglio					
	Ente Puglia e Lucania														
1	ROMANO Gaetano fu Vincenzo	18-12-52	3282	14- 9-54	287	15-12-54	5812/3716	5-12-59	17	252	310.000	10.000	Banco di Napoli	Sede di Bari	Bari
2	RUFFO DELLA SCALETTA Francesco, Carlo, Livio e Rufo fu Michele	18-12-52	3285	24- 8-54	254	5-11-54	5813/3717	5-12-59	17	253	1.225.000	70.000	Id.	Id.	»
3	SARACENO Eduardo fu Pasquale	18-12-52	3289	26- 9-54	294	23-12-54	5814/3718	5-12-59	17	254	1.720.000	245.000	Id.	Id.	»
4	SARAPO Vincenzo fu Andrea	6- 9-52	1496	21- 6-55	198	29- 8-55	5815/3719	5-12-59	17	259	9.720.000	1.375.000	Id.	Id.	»
5	SELVAGGI Annina di Giovanni	19-11-52	2227	7- 5-54	195	26- 8-54	5816/3720	5-12-59	17	260	2.180.000	90.000	Id.	Id.	»
6	SOCIETA' ANONIMA AGRICOLA INDUSTRIALE PER LA PRODUZIONE ITALIANA DI CELLULOSA, con sede in Milano	18-12-52	3297	21- 6-55	213	15- 9-55	5817/3721	5-12-59	17	261	1.245.000	130.000	Id.	Id.	»
7	SOCIETA' ANONIMA « TERRA APULIAE » AGRICOLA ROMAGNOLA, con sede in Bologna	28-12-52	4298	24-12-55	69	23- 3-56	5818/3722	5-12-59	17	262	5.940.000	765.000	Id.	Id.	»
8	STIMOLA Gennaro di Salvatore	19-11-52	2237	14- 9-54	281	7-12-54	5819/3723	5-12-59	17	263	1.205.000	55.000	Id.	Id.	»
9	TABERINI Raffaele fu Alessandro	27-12-52	3771	14- 9-54	286	15-12-54	5820/3724	5-12-59	17	264	920.000	35.000	Id.	Id.	»
10	TAMBORRINO-FRISARI Laura di Vincenzo maritata GALLUCCIO	29-11-52	2580	16- 3-56	140	9- 6-56	5821/3725	5-12-59	17	265	5.970.000	645.000	Id.	Id.	»

Roma addì 12 dicembre 1959

Visto, p il *Ministro*: SCARANTINO

(6810)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a settantaquattro posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del Tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti del Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art 3, del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive estensioni e modificazioni,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili dello Stato,

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a settantaquattro posti di vice segretario in prova nella carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del Tesoro,

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a settantaquattro posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del Tesoro.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere fornito di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di maturità classica o scientifica,

2) diploma di ragioniere o perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisica matematica) ed i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Ai sensi del quarto comma dell'art 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde dal possesso del prescritto titolo di studio nei confronti degli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione statale, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata e siano provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) avere compiuto l'età di diciotto anni e non superato quella di ventisei anni, ovvero di ventotto anni, se provvisto di diploma di laurea.

I suddetti limiti massimi di età sono elevati:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943,

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n 93,

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950),

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano,

g) per i profughi dai territori esteri,

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra,

3) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944 n 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n 78, purche complessivamente non si superino i quaranta anni,

4) ad anni trentanove

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra,

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n 233, modificata dall'art 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra,

5) ad anni quaranta

a) per coloro che, ai sensi dell'art 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta,

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 settembre 1956, n 1404,

6) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1172, ratificato con modificazioni, con l'art 1 della legge 24 giugno 1950, n 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni

Tutte le elevazioni di cui ai numeri e lettere precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

7) a quarantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia ed al 31 marzo 1950 per la Somalia), dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, oppure nelle voci da quattro a dieci della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso;

C) essere cittadini italiani. Ai sensi dell'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica,

D) avere il godimento dei diritti politici,

E) avere sempre tenuto buona condotta,

F) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Art 3

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo

A norma dell'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro

Art. 4

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L 200 (vedi schema esemplificativo allegato 1), dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, alla Direzione generale del Tesoro (Ministero del tesoro) in Roma o agli Uffici provinciali del Tesoro, oppure, per i candidati che non si trovino in Italia, alle autorità competenti

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome,

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 26° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite,

c) il possesso della cittadinanza italiana,

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari,

h) l'esatto domicilio ed il preciso recapito, i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione generale del Tesoro (Ministero del tesoro) in Roma,

i) di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza;

l) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause della eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale del Tesoro (Ministero del tesoro) o agli Uffici provinciali del Tesoro o alle altre autorità di cui all'art 4, dopo il termine indicato nell'articolo stesso, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quelli sopra indicati

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del Tesoro (Ministero del tesoro) o dagli Uffici provinciali del Tesoro o dalle autorità di cui all'art. 4

Art 6

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire direttamente alla Direzione generale del Tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, via XX Settembre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè per comprovare lo eventuale diritto all'aumento del limite di età previsto dall'art. 2, gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati alla Direzione generale del Tesoro o ad altre Amministrazioni od enti a qualsiasi titolo

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dalla Direzione generale del Tesoro

Art. 7

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, i seguenti documenti

A) Titolo di studio diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da lire 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art 2

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato, dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269.

I diplomi originali od i certificati di studio rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma, debbono essere legalizzati dai competenti provveditori agli studi ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L 100 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed e esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante, e contenere ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Nei certificati di cui sopra dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 8

I candidati impiegati statali di ruolo anche se in prova, o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione da bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 9

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1954, n. 1404, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1915-18, presenteranno la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100, mentre gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione

integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina,

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27,

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del Tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido,

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod 69-ter, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948,

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n 142,

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera d), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio, dimostreranno la loro qualità mediante certificato, in carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma,

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da lire 100

I profughi dalla Libia dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana,

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da lire 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza,

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da lire 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera q) rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra,

s) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art 6, in carta bollata da lire 100, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo triennio,

t) gli ex dipendenti degli enti soppressi indicati nell'art. 2, numero 5 lettera b), dovranno presentare un certificato in carta da bollo da lire 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego;

u) i candidati alto-atesini o residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da lire 100, dell'autorità militare;

z) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione

Art. 10.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche nelle altre sedi che saranno indicate.

I candidati avranno comunicazione, nel termine prescritto, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute. La prova orale avrà luogo a Roma, presso il Ministero del tesoro, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento;

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di lire 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di lire 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art. 11.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale e verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto (allegato 2).

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art 12.

Con successivi decreti Ministeriali sarà nominata la Commissione esaminatrice e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso indetto col presente decreto, sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero del tesoro - Direzione generale del Tesoro, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale relativo al coefficiente 202 della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto Ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego con diritto all'indennità prevista dall'art 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso, i quali provengono da altri ruoli di personale statale, compete il trattamento economico previsto dall'art 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1959
Registro n. 35 *Tesoro, foglio n.* 399.

ALLEGATO 1

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L 200 alla)

Direzione generale del Tesoro - Ministero del tesoro - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il (1) . . . . e residente in . . . . . (prov di . . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso a . . . posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli Uffici provinciali del Tesoro.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (2) . . . . di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (4) . . . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . . . lì . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del signor (5) . . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

munito di diploma di laurea (in aggiunta al diploma di maturità classica o scientifica o di ragioniere e perito commerciale);

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente od assimilato, militarizzato od assimilato, partigiano combattente, deportato dal nemico,

profugo dalle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato Italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra,

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa,

mutilato od invalido militare o civile di guerra, mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile,

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali,

dipendente enti soppressi ai sensi della legge 4 settembre 1956, n. 1404, colpito da leggi razziali,

assistente ordinario o straordinario di Università o di Istituti superiori,

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali;

sottufficiale delle Forze armate, cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede, per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio

---

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

2) aritmetica, algebra fino alle equazioni di primo grado

Parte seconda

1) istituzioni di diritto civile e commerciale,

2) nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Parte terza.

1) principi di economia politica;

2) principi di scienza delle finanze

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1) nozioni generali di procedura civile;

2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione centrale e provinciale del Tesoro,

3) attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

4) nozioni di statistica metodologica

Roma, addì 30 novembre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(6902)

PREFETTURA DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n 9394/3ª San, in data 12 agosto 1959, con il quale sono state assegnate le sedi ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro alla data del 30 novembre 1957,

Considerato che il dott Panzitta Salvatore, vincitore della seconda condotta medica di Fabrizia, ha rinunziato alla nomina a titolare della detta condotta;

Vista la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei e tenute presenti le indicazioni delle sedi, fatte in ordine di preferenza, nelle domande di ammissione al concorso, dai candidati che seguono in graduatoria il dott. Panzitta;

Considerato che il dott. Tripodi Raffaele, interpellato in merito, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta predetta,

Visto l'art 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 9394/3ª San. del 12 agosto 1959, il dott Tripodi Raffaele è dichiarato vincitore della seconda condotta medica di Fabrizia, in sostituzione del dott Panzitta Salvatore, rinunziatario

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Fabrizia.

Catanzaro, addì 19 novembre 1959

p *Il prefetto*: PASCUCCI

(6924)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.